



E.N.P.A. Faenza

La normativa

L'obbligo di raccogliere le deiezioni del cane è stato accolto da tempo nella legislazione italiana, grazie a numerose ordinanze del Ministero della Salute. L'ultimo provvedimento in ordine cronologico, attualmente in vigore, è costituito dall'**Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009**, in cui, all'articolo 2 si legge "è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse". L'obbligo non viene meno anche qualora il cane sia condotto temporaneamente da persona diversa dal proprietario, poiché, "chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo".

Analogamente, **il Comune di Faenza** ha provveduto, con ripetute ordinanze, a fissare regole e sanzioni per una corretta convivenza negli spazi pubblici.

Nel 1995 l'allora sindaco Enrico De Giovanni emanò **l'ordinanza 822 del marzo 1995** secondo cui "chiunque assume la custodia di una cane al di fuori di un'area privata è tenuto a munirsi di paletta o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le eventuali deiezioni dell'animale; nel caso in cui la deiezioni siano abbandonate su suolo pubblico è fatto altresì obbligo al custode dell'animale di provvedere immediatamente alla asportazione e pulizia della superficie interessata".

Con **l'ordinanza 5160 del novembre 2002** il sindaco Claudio Casadio ha ritenuto opportuno confermare quanto previsto dalla precedente normativa comunale ma ha aggiornato gli importi per le sanzioni, portando la misura minima a 103,29 euro e la massima a 516,14 euro, con facoltà di pagamento in misura ridotta pari a 256,58 (doppio del minimo).

***"Se porti a spasso il tuo cagnolino
ricordati di portare con te il sacchettino
per raccogliere il suo bisognino"***